

CODICE PENALE

-----  
734. - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.  
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo,  
distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale  
protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da milletrentadue euro a  
seimilacentonovantasette euro.